




Comune di Trapani

Provincia di Trapani

Settore 8° - Servizi a Rete



L'Ingegnere Capo Settore

- VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dallo inquinamento;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n° 27, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare dell'A.R.T.A. n° 14.854 del 10/04/1987;
- VISTA la nota dell'8° Settore n° 67212 del 31/12/1993;
- VISTO l'art. 6 della L. 127/97 recepita dall'art. 2 della L.R. 23/98;
- VISTO il D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'istanza presentata in data 23/10/2001 prot. n° 5983, dall'Ing. **MILANI Giovanni** nato a Malegno (BS) il 04/07/1963, (c.f. MLN GNN 63L04 B157M), residente a Malegno (BS) in Via del Lanico n° 204, nella qualità di Legale Rappresentante della Società *Elettrogen Centrale Turbogas di Trapani*, sita in Trapani, C/da Favarotta, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento acque industriali della Centrale Turbogas sita in Trapani, C/da Favarotta;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla C.P.T.A. di Trapani con nota prot. n° 176 del 04/12/1987;
- VISTA le note prot. n° 924 del 12/02/2002 e prot. n° 3475 del 23/05/2002 dalla quale si evince la fusione dell'*Elettrogen S.p.A.* nella società *Endesa Italia s.r.l.*, restando invariato il Legale Rappresentante;
- VISTA la dichiarazione resa in data 05/12/2001 dall'Ing. *Giovanni MILANI* dalla quale si evince che l'impianto esistente è lo stesso di quello autorizzato in data 18/05/1992 e da allora non ha subito alcuna variazione impiantistica;
- VISTI gli atti esistenti in Ufficio

Autorizza

ai sensi dell'art. 40 della L. R. n° 27/86, l'Ing. **MILANI Giovanni** nato a Malegno (BS) il 04/07/1963, (c.f. MLN GNN 63L04 B157M), residente a Malegno (BS) in Via del Lanico n° 204, nella qualità di Legale Rappresentante della Società *Endesa Italia s.r.l.* a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento acque industriali della Centrale Turbogas sito in Trapani, C/da Favarotta, secondo la



soluzione prospettata nella relazione tecnica vistata dalla C.P.T.A. di Trapani e a condizione che:

- 1) esso sia conforme ai limiti di emissione di cui alla Tab. 3 Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) gli olii usati vengano conferiti al Consorzio obbligatorio nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non richiedano trattamento;
- d) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- e) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà sospesa nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite nel presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

La presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo (art. 45, comma 7, D. Lgs. n° 152/99) e resta soggetta alle sanzioni discendenti dalla eventuale inadempienza.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Trapani, li 10.06.03

